

Tabella casistiche del criterio residuale.

Fattispecie	Linee guida
Individuazione dei soggetti con potere di vincolare la società verso l'esterno segue	<p>Nel caso Assonime si evidenzia come nella relazione illustrativa del DLgs. 125/2019, che ha modificato l'art. 20 del DLgs. 231/2007, si precisa che il titolare effettivo possa essere individuato <i>"nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie"</i>.</p> <p>A tal proposito si richiamano anche gli orientamenti EBA 1.3.2021 (§ 4.21) secondo cui, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni, secondo Assonime <i>"non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali ma si dovrebbe identificare in modo puntuale il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti il potere di vincolare la società verso l'esterno"</i>. In via esemplificativa, sarebbero da qualificare come titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'amministratore delegato;• nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale (di solito il presidente del consiglio di amministrazione);• quelle figure che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione. <p>Nel caso, poi, in cui il potere concreto di assumere le decisioni vincolanti spetti a più soggetti, questi andranno tutti indicati.</p>
Identificazione dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione nei gruppi	<p>Assonime esamina, inoltre, la questione di come si debba identificare il titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quando la società cliente faccia parte di un gruppo societario, sollevando il dubbio se risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo. Anche in questo caso il criterio guida è quello di identificare il titolare effettivo nella persona fisica cui spettano i poteri apicali di gestione ordinaria che concretamente possono vincolare la società. Solitamente il potere di adottare atti vincolanti risiede nelle persone fisiche titolari dei poteri di gestione della società cliente.</p> <p>Diverso è il caso in cui il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo della controllata ma sia</p>

Tabella casistiche del criterio residuale.

Fattispecie	Linee guida
segue	concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo.
Titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione	<p>Nello studio 1-2023/B, intitolato "La ricerca del titolare effettivo", del Consiglio nazionale del Notariato, con riferimento all'obbligo di individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, constatata la mancanza di una fonte normativa diretta, si forniscono due distinte soluzioni: la prima è quella in virtù della quale l'obbligo di individuare il titolare effettivo deve espletarsi solo nei confronti dei soggetti privati e non di quelli pubblici. Questi ultimi, essendo classificati quali "clienti" a basso rischio riciclaggio (ex art. 23 del DLgs. 231/2007), rientrano nell'adeguata verifica semplificata, che parrebbe non ricomprendere l'obbligo di individuare il titolare effettivo.</p> <p>Diversamente argomentando, si rimarca che i criteri della "proprietà" e del "controllo" di cui all'art. 20 co. 2 e 3 del DLgs. 231/2007 non sono applicabili nella P.A., alla quale sono attribuite funzioni pubbliche esercitate nell'interesse di tutti o di determinati gruppi di cittadini. Di qui, quale logico corollario, la necessità di applicare il criterio residuale di cui all'art. 20 co. 5 del decreto, individuando quale titolare effettivo il soggetto dotato di poteri di rappresentanza o di amministrazione dell'ente pubblico. Ed è questa la soluzione per la quale il Notariato sembra propendere, anche in ragione di quanto indicato negli orientamenti EBA del 2021, ove in relazione alle P.A. si suggerisce di considerare quali titolari effettivi i dirigenti che hanno la responsabilità "ultima e generale" del cliente e assumono decisioni vincolanti per conto dello stesso. Il medesimo ragionamento deve essere riproposto per le società partecipate esclusivamente da enti pubblici e per quelle in cui la partecipazione privata non superi la soglia del 25%; in tutti gli altri casi troveranno applicazione i criteri ordinari di cui al citato art. 20.</p>
Srl con 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili	Se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del DLgs. 231/2007, i titolari effettivi della società ai sensi del quinto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.
Cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%	In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

Tabella casistiche del criterio residuale.

Fattispecie	Linee guida
Società quotata nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale	In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.
Società con rappresentanza lasciata al presidente e con operatività gestoria ordinaria il direttore generale	Qualora il cda agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.
Fondazioni, associazioni e comitati	<p>Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori. Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. "fondazioni di famiglia", in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.</p> <p>Amministratori (sempre dotati di rappresentanza) e direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati.</p>